



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 49
DEL 06.09.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 PER IL TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE TRA I COMUNI DI CASALINO E DI GRANOZZO CON MONTICELLO.

L'anno duemilaventitre addì 06 del mese di SETTEMBRE alle ore 11:30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
PAGLINO Paolo	Sindaco	X	
ROSSI Silvio	Vicesindaco		X
ZANI Marilena	Assessore	X	
		2	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Balbo Giuliana

Il signor Paolo Dott. PAGLINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'attuale normativa in materia di utilizzo degli scuolabus di proprietà comunale impedisce l'utilizzo del mezzo, per trasporti casa-scuola gestiti dall'ente pubblico, in territori comunali diversi da quello di immatricolazione;

DATO ATTO che con D.M. 31 gennaio 1997 è stato stabilito quanto già sostenuto con diverse Circolari degli organi tecnici della Motorizzazione Civile, relativamente alla possibilità di utilizzare gli scuolabus nei territori comunali confinanti, sia per ragioni logistiche legate alla condivisione di strade poste a confine, sia per lo svolgimento del servizio di scuolabus in base ad accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATO il precedente Accordo tra i Comuni di Casalino e di Granozzo con Monticello relativo al trasporto scolastico intercomunale, il cui schema, redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, è stato approvato con delibera della Giunta Municipale n. 52 del 08.09.2011 e, da ultimo, con delibera della Giunta Municipale n. 44 del 14.07.2020, ora scaduto;

DATO ATTO che a seguito dei contatti con i genitori degli alunni extra territorio comunale interessati al trasporto verso e da le Scuole 'Ezio Roncaglione' site in frazione Cameriano ed alla frequenza degli stessi discenti presso le Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado, ivi presenti, è intendimento delle due Amministrazioni comunali interessate, di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo testo;

VALUTATO il nuovo schema di accordo per il trasporto scolastico intercomunale, secondo il testo composto da nr. 9 articoli, trasmesso dal Comune di Casalino che risulta essere parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito dai responsabili dei Servizi interessati, il parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, reso ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

Di approvare l'accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra i Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello per il trasporto scolastico intercomunale per i suddetti Comuni di Casalino e Granozzo con Monticello, che si compone di n. 9 articoli ed il cui testo si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che, in merito ai contenuti dell'art. 4 dell'accordo, il principio di alternanza debba intendersi attuabile in termini mensili

DI DARE ATTO che l'Accordo in parola decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo.

DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della Convenzione.

DI DICHIARARE con separata ed apposita votazione, resa palesemente ed all'unanimità dai presenti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza.

Rep.

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990,
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO INTERCOMUNALE
TRA I COMUNI DI CASALINO E DI GRANOZZO CON MONTICELLO**

ART. 1 Il presente accordo disciplina i rapporti tra comuni di Casalino e di Granozzo con Monticello per il trasporto di alunni frequentanti il plesso scolastico "Ezio Roncaglione" di Casalino, frazione Cameriano (in particolare, ma non solo la Scuola Secondaria di I° Grado) ed abitanti in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola frequentata.

ART. 2 I mezzi destinati al trasporto scolastico di proprietà e/o in gestione al Comune di Casalino e/o di Granozzo con Monticello sono legittimati a circolare nei due territori comunali ed in quelli dei comuni limitrofi, per il transito legato all'effettuazione del suddetto Servizio.

ART. 3 La gestione del Servizio (autorizzazioni, orari, nr. di corse, corrispondenza e gestione utenti), oggetto del presente accordo, è demandata ai rispettivi Responsabili del Servizio scolastico e del Servizio tecnico. Le scelte di programmazione ed organizzative sono di competenza dei Sindaci (o Assessori/Consiglieri delegati) dei rispettivi Comuni, che daranno vita a forme di consultazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del servizio.

ART. 4 I mezzi destinati al trasporto scolastico da parte dei Comuni sono legittimati a trasportare gli alunni residenti nei Comuni sottoscrittori del presente accordo e con destinazione qualsiasi sede scolastica localizzata nel territorio dei Comuni interessati. E' prevista l'alternanza dei due Comuni nella gestione del trasporto, con le spese relative allo stesso servizio che restano compensate.

ART. 5 In considerazione dell'entità e dell'articolazione del servizio, delle modalità organizzative dello stesso e dei relativi costi, il Comune di Casalino, così come quello di Granozzo con Monticello, si impegna a mettere a disposizione il proprio personale ed i propri mezzi per il servizio di trasporto scolastico anche degli alunni non residenti, equiparando gli stessi ai residenti in termini di compartecipazione di tariffe (trasporto scolastico, buoni mensa, post Scuola, ecc.).

ART. 6 Annualmente e con apposito provvedimento, gli stessi Comuni si riservano la possibilità di compartecipare alle tariffe di trasporto scolastico, degli alunni residenti.

ART. 7 Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo.

ART. 8 Il presente accordo viene redatto in forma di Scrittura Privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente.

ART. 9 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle norme civili e speciali in materia.

Il Sindaco di Casalino
(Alessandro MAZZA)

Il Sindaco di Granozzo con Monticello
(Paolo PAGLINO)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, n. 49 del 06.09.2023 si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Geom. Maria Cristina Dondi -

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Balbo Dott.ssa Giuliana

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 13/09/2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 13/09/2023

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

